



Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi dell'art.15 DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Teramo (di seguito **Università**), Campus "Aurelio Saliceti" avente sede legale in via via R. Balzarini 1, 64100 Teramo domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, C.F 92012890676, P. IVA 00898930672, PEC **protocollo@pec.unite.it** nella persona del Rettore Prof. Dino Mastrocola domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera del Senato Accademico dell'8 luglio 2024

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito **CREA**), avente sede legale in Via della Navicella, 2/4, 00184 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008, PEC **crea@pec.crea.gov.it** rappresentato dal prof. Andrea Rocchi in qualità di Presidente del CREA, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

PREMESSO CHE

A) L'università degli Studi di Teramo

- L'art. 1, primo comma, dello Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022, entrato in vigore il 22 settembre 2022, recita: "L'Università degli Studi di Teramo è una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla libera ricerca scientifica e alla libera formazione per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica";
- l'Università degli Studi di Teramo ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità di diritto pubblico e privato che esercita nel rispetto delle proprie

finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto a tali

finalità. L'Università degli Studi Di Teramo è istituita dal 1° novembre 1993 ai sensi del D.P.R. 28 ottobre 1991 e ha la sede legale in Teramo;

- l'Università degli Studi di Teramo ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonché per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica.

- l'Università degli Studi di Teramo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.

Considera l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione superiore quale obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del Processo di Bologna. L'Università degli Studi di Teramo fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle proprie ricerche, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum e della Carta dei diritti dello studente

B) il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29

ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato con l'art. I, comma 381,

della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù

dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ha la finalità

di eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale e svolgere

funzione di supporto, nell'interesse delle Regioni, delle Province autonome,

degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni;

- valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione,

anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo

agricolo e rurale sostenibile;

- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche

attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle

biotecnologie;

- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome,

nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei

risultati ottenuti alle imprese;

- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche,

nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di

qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali,

favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di

ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale,

nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese

del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

TUTTO PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, intendono avviare una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni e condivise, promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni didattiche e scientifiche, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

Art. 3 – Tipologia delle azioni programmatiche

L'Università degli Studi di Teramo e il CREA realizzeranno tali collaborazioni in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante *convenzioni operative*, sentiti i propri Centri e le Strutture interessate.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, l'Università degli Studi di Teramo e il CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale di

studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattica scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università degli Studi di Teramo

Art. 4 - Comitato di indirizzo strategico

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per l'Università e 2 componenti per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne l'Università degli Studi di Teramo, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5 - Attivazione delle azioni programmatiche

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la *sottoscrizione di convenzioni attuative* da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Le Parti sono comproprietarie delle opere e di ogni altro prodotto dell'ingegno, derivante dal presente Accordo (*foreground*) e si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato riguardanti le Parti stesse, fermo restando che il know-how messo a disposizione da ciascuna delle parti durante l'esecuzione della presente convenzione (*background*), risulta oggetto di diritto di proprietà della parte che

lo ha fornito.

Le Parti, in caso d'utilizzo ad uso esclusivamente interno, potranno liberamente e gratuitamente avvalersi dei risultati di cui sopra nel limite della durata temporale dell'accordo, prevista dall'art. 11.

Qualora uno dei soggetti sottoscrittori intendesse pubblicare su riviste scientifiche nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli e farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderà con gli altri soggetti i termini e modi delle pubblicazioni, citandone l'ambito nel quale è svolto il lavoro di studio/ricerca e facendo debita menzione dei termini delle collaborazioni, delle Parti contribuenti e dei rispettivi autori.

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo quadro verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione.

Art. 7 - Tirocini sperimentali e tesi di Laurea e dottorato

Gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo quadro, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato.

Art. 8 - Obblighi delle Parti

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura

assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 9 - Norme comportamentali

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi, come previsto al precedente art.8, ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo quadro ha validità di 4 (quattro) anni a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione. Non essendo ammesso il tacito rinnovo, lo stesso potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le Parti in forma scritta, al fine di convenire alla stipula di un nuovo Accordo.

Art. 11 - Modifiche dell'Accordo

Qualsiasi modifica del presente Accordo quadro dovrà essere concordata per iscritto tra l'Università e il CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 12 - Oneri finanziari

L'attuazione del presente Accordo non comporta per il CREA e per l'Università alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo quadro sarà disciplinata mediante specifiche *convenzioni operative o esecutive* nelle quali sarà anche regolata

la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 13 - Controversie

L'Università e il CREA convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo quadro, non definite a livello di amichevole accordo tra le parti siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 14 - Risoluzione e recesso

Le Parti possono risolvere l'Accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida a adempiere da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Le parti hanno, altresì, la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo, con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 15 - Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 (GDPR). Inoltre, le parti dichiarano di

essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente

Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Accordo. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente.

Pertanto, con la formalizzazione dell'Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 16 - Prevenzione dei reati

L'Università degli Studi di Teramo dichiara di adottare, con aggiornamento annuale, i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e



di aver adottato il Codice Etico e il Codice di comportamento, come previsto dalla normativa vigente.

A tale fine, CREA dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dei suddetti documenti adottati dall'Università (consultabili sul sito internet www.unite.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

CREA dichiara di aver adottato idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico ai sensi della normativa vigente.

A tale fine, l'Università di Teramo dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dei suddetti documenti adottati dal CREA (consultabili sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 17 - Comunicazioni

Ai fini del presente Accordo, le parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dei soggetti attori della stessa.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente accordo, le parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti e quelli dei rispettivi referenti, sono:

Università degli Studi di Teramo - referente Prof.ssa Maria Angela Perito,
maperito@unite.it - mariaangela.perito@pec.it;

Direttore del Dipartimento di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali – Prof. Enrico Dainese – edainese@unite.it

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:
crea@pec.crea.gov.it – referente Dott.ssa Milena Verrascina,
milena.verrascina@crea.gov.it;

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Art. 18 – Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituisce unico originale in formato elettronico, è sottoscritto dalle parti in modalità digitale.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sarà equamente ripartita tra le Parti ed assolta da ciascuna Parte in parti uguali in modo virtuale, nel modo seguente: dall'Università degli Studi di Teramo, autorizzazione n° 4320 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per l'Abruzzo in data 29 maggio 2000 e dal CREA (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi).

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'Università degli Studi di
Teramo**

**Per Il Consiglio per la ricerca
agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria**

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Dino Mastrocola

Prof. Andrea Rocchi